



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

08036 Ortueri - Via Cavallotti,12 - tel. 078466223 fax 078466406
protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it
<http://www.comune.ortueri.nu.it>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 13 del 30-03-2018</p>	<p>Oggetto: Tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2018</p>
---	---

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo con inizio alle ore 10:00, nell'Ufficio del Sindaco, sito a Ortueri in via Cavallotti n. 12, il Commissario Straordinario Cecilia Maria Grazia Sotgiu, con l'assistenza del Segretario Comunale Claudio Demartis.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 26.03.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente unica comunale della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.

Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI.

Tenuto conto che:

- ai sensi del comma 654 dell'art. 1 citato, il gettito della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a spese proprie i relativi produttori;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 citato, modificato dalla legge 208/2015 dispone tra l'altro che, nella commisurazione della tariffa, il Comune può, in alternativa, nelle more della revisione del DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1.

Dato atto che:

- con deliberazione del C.C. n. 12 del 31.07.2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che prevede, tra l'altro, la classificazione delle categorie di utenza;
- con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il piano economico - finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2018.

Ritenuto di confermare per l'anno 2018 i coefficienti di calcolo Ka, Kb, Kc e Kd, nelle misure previste nel 2017, che restano determinati secondo una loro diversa graduazione all'interno delle fasce previste dalla normativa, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013.

Preso atto che, sulla base delle risultanze del piano economico - finanziario e della norma citata, la proposta di determinazione delle tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2018, predisposta dal Servizio Finanziario, risulta impostata come segue:

- a) la parte fissa di costo attribuita alle utenze domestiche è pari all'80%, quella riferita alle utenze non domestiche il 20%, ed è stata ripartita (in assenza di altri dati certi disponibili) in base al rapporto tra le superfici occupate dalle diverse categorie, con una agevolazione a favore delle utenze domestiche; il rapporto delle superfici delle utenze domestiche rispetto al totale è del 90,11%, mentre quello delle utenze non domestiche è del 9,89%, per cui è stata apportata una correzione a favore delle utenze domestiche del 10,11%;
- b) la parte variabile di costo attribuita alle utenze domestiche è pari al 73,02%, mentre alle utenze non domestiche è pari al 26,98%; in assenza di sistemi di misurazione, la parte variabile è stata ripartita in base a una valutazione del quantitativo di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche, ottenuto come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle varie categorie di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd), con un indice di correzione dello 0,65; per differenza si è ottenuto il quantitativo di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche;
- c) il coefficiente (Ka) per la determinazione della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche è stabilito in misura fissa al mq per tutte le utenze;
- d) i coefficienti (Kb) stabiliti dal DPR n. 158/1999 per la determinazione della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, di cui alla tabella 2 dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, sono articolati in relazione al numero degli occupanti e sono stati modulati in modo da agevolare i nuclei familiari composti da 4, 5, 6 e più componenti, con i correttivi consentiti dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013;
- e) la quota variabile della tariffa degli immobili a disposizione è determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con due occupanti, ridotto del 30% ai sensi dell'art. 23 del regolamento TARI;
- f) per le utenze non domestiche, sia sulla parte fissa che su quella variabile, è stato applicato il coefficiente massimo sulle attività per le quali la tariffa pesa in modo più lieve; ad altre categorie è stato applicato il coefficiente medio e a quelle più gravate dal costo i coefficienti con i correttivi consentiti dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013.

Atteso che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi degli articoli 16, comma 3 e 18, comma 3, del regolamento TARI, i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC dispone: *“Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente, di cui

all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Visto l'art. 169 della Legge 27.12.2006 n.296 che dispone: "*gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, dette deliberazioni, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Preso atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta straordinaria del 07.02.2018 ha prorogato al 31.03.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, precedentemente fissato al 28.02.2018 con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017.

Vista la legge del 27.12.2017 n. 205 (legge di stabilità 2018) che conferma, anche per l'anno 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, istituito dall'art. 1 comma 26, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), fatta eccezione per gli aumenti della TARI.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

DELIBERA

Di approvare i coefficienti di calcolo per la determinazione delle tariffe e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 nelle misure riportate, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente deliberazione.

Di confermare per l'anno 2018 che la tassa sui rifiuti sarà riscossa in quattro rate, scadenti rispettivamente il 16 ottobre, il 16 novembre, il 16 dicembre e il 16 febbraio, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 novembre.

Di prendere atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, con l'aliquota deliberata dalla Provincia.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali- esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario
Cecilia Maria Grazia Sotgiu**

**Il Segretario Comunale
Claudio Demartis**

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.ortueri.nu.it/>.

Commissario Straordinario n.13 del 30-03-2018

Ortuero, 30-03-2018

L'impiegato incaricato